

## **A556 - RICHIESTA DATI PER PARTECIPAZIONE GARA CONSIP TM9**

Provvedimento n. 30388

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-*bis*;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la segnalazione della società Fastweb S.p.A., pervenuta in data 31 ottobre 2022 e integrata, da ultimo, in data 25 novembre 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Fastweb S.p.A. (di seguito "Fastweb" o il "segnalante") opera principalmente nella gestione di servizi telefonici, *internet*, di trasmissione dati e servizi televisivi in banda larga. In particolare, Fastweb svolge attività di sviluppo e gestione di infrastrutture di telecomunicazioni *broadband*, aggregazione di contenuti, attività di *e-commerce*, fornitura di servizi per il settore residenziale e il settore *business*. Fastweb è controllata da Swisscom Italia S.r.l., a sua volta soggetta al controllo di Swisscom AG (di seguito, Swisscom), una società con sede in Svizzera e quotata alla SWX Swiss Exchange, che fornisce una gamma completa di servizi di telecomunicazione per clienti residenziali e *business*. Fastweb è altresì attiva nel mercato della telefonia mobile a livello virtuale, in virtù di due accordi di *roaming* con gli operatori TIM S.p.A. e WindTre S.p.A. (di seguito WindTre) in relazione a varie tecnologie di trasmissione (2G-3G-4G-LTE, 5G). Da ultimo, a partire dal 2019, Fastweb ha assunto la posizione di operatore "ibrido" (ovvero "virtuale" per alcune tecnologie di trasmissione e infrastrutturato per altre) a seguito dell'attivazione dei propri servizi di telefonia 5G.

**2.** Telecom Italia S.p.A. (di seguito "TIM") è una società attiva nell'installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell'offerta dei relativi servizi. In particolare, TIM è titolare della rete pubblica commutata, sulla quale fornisce servizi di interconnessione ad altri operatori per la loro operatività sui mercati dei servizi finali. TIM opera con diversi marchi, rivolgendo la propria offerta tanto a soggetti rivenditori di servizi quanto all'utenza finale affari e residenziale, fornendo servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e accesso a Internet, servizi di connettività, servizi di rete e accesso a infrastrutture, servizi connessi al commercio elettronico, creazione di siti *web*, offerta di soluzioni Internet/Intranet/Extranet alle aziende, vendita di spazi pubblicitari *on-line* e servizi multimediali.

### **II. LA GARA CONSIP DI TELEFONIA MOBILE**

**3.** In data 31 ottobre 2022, la società Consip S.p.A. (di seguito, "Consip" o "la stazione appaltante"), nella sua funzione di centrale di committenza per la Pubblica Amministrazione (di seguito, "la PA") ha pubblicato la nona edizione del bando di gara (di seguito "la gara" "il bando" e "TM9")<sup>1</sup>, relativo alla telefonia mobile per tali amministrazioni<sup>2</sup>.

**4.** Preliminarmente, è opportuno segnalare che la gara in oggetto è stata aggiudicata nelle ultime cinque edizioni a TIM. Le precedenti edizioni della gara in oggetto di valutazione sono state caratterizzate da una riduzione sempre più marcata dei partecipanti. Più precisamente, tre operatori hanno presentato la propria offerta nella settima edizione, mentre l'ottava è stata aggiudicata a TIM, in assenza di ulteriori offerte dei concorrenti.

**5.** In particolare, oggetto della gara è la fornitura di servizi di telefonia mobile e servizi connessi e opzionali per la PA, nella misura massima di 1,4 milioni di utenze per una base d'asta pari a 235 milioni di euro. Il criterio di aggiudicazione della convenzione oggetto di gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici<sup>3</sup> (di seguito, il "Codice"), tramite l'assegnazione di 30 punti per l'offerta economica e di 70 per l'offerta tecnica.

<sup>1</sup> [Si tratta della "Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Telefonia Mobile (Ed. 9) per le pubbliche amministrazioni", i cui riferimenti sono disponibile sul sito di Consip al collegamento Internet: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-telefonia-mobile-9>.]

<sup>2</sup> [La gara è stata oggetto di Avviso di preinformazione pubblicato in data 19 settembre 2022.]

<sup>3</sup> [V. Decreto legislativo n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016. ]

6. Tra i requisiti di partecipazione previsti si richiede ai concorrenti l'autorizzazione generale di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 207/2021 (ex articolo 25 del Decreto Legislativo n. 259/2003) per l'esecuzione, sull'intero territorio nazionale, dei servizi di comunicazione elettronica mobili oggetto di gara.

7. Inoltre, ai sensi del Disciplinare di gara, un'adeguata copertura del territorio nazionale – in termini di servizi di telefonia mobile – costituisce un requisito di partecipazione fondamentale.

8. Più in particolare, ciascun concorrente dovrà presentare un "Piano di copertura" che consta di "una tabella in cui il concorrente dovrà indicare per ciascun Comune italiano, le percentuali del territorio, all'interno dei confini amministrativi comunali, coperte 2G, 3G, 4G, 4G+. La stessa tabella dovrà riportare il territorio complessivo di ogni Comune, cui rapportare le percentuali di copertura indicate". Nella Figura 1 che segue è rappresentata la tabella, presente nel Capitolato di gara, che ciascun operatore deve produrre.

**Figura 1: Piano di copertura**

Comune	% almeno 2G	% almeno 4G	% almeno 4G+	% 5G	Territorio comunale in Km <sup>2</sup>
...	...				...
C <sub>i</sub>	P2G <sub>i</sub>	P4G <sub>i</sub>	P4G <sub>i</sub> <sup>+</sup>	P5G <sub>i</sub>	T <sub>i</sub>
...	...				...
TOTALE	P2G <sub>nazionale</sub>	P4G <sub>nazionale</sub>	P4G <sub>nazionale</sub> <sup>+</sup>	P5G <sub>nazionale</sub>	Σ <sub>i</sub> T <sub>i</sub>

Dove:

- P2G<sub>i</sub>, P4G<sub>i</sub>, P4G<sub>i</sub><sup>+</sup> e P5G<sub>i</sub> sono, rispettivamente, le percentuali del territorio del comune C<sub>i</sub> coperte "almeno 2G", "almeno 4G", "almeno 4G+" e "5G"
- T<sub>i</sub> è il territorio del Comune C<sub>i</sub>, in Km<sup>2</sup>;
- P2G<sub>nazionale</sub> è la percentuale di territorio nazionale coperta "almeno 2G", pari a  $(\sum_i P2G_i * T_i) / \sum_i T_i$
- P4G<sub>nazionale</sub> è la percentuale di territorio nazionale coperta "almeno 4G", pari a  $(\sum_i P4G_i * T_i) / \sum_i T_i$
- P4G<sub>nazionale</sub><sup>+</sup> è la percentuale di territorio nazionale coperta "almeno 4G+", pari a  $(\sum_i P4G_i^+ * T_i) / \sum_i T_i$
- P5G<sub>nazionale</sub> è la percentuale di territorio nazionale coperta "5G", pari a  $(\sum_i P5G_i * T_i) / \sum_i T_i$

**Fonte:** Capitolato di gara.

9. In sede valutativa, inoltre, il Disciplinare di gara prevede che un totale di 6,1 dei 70 punti attribuiti all'offerta tecnica vengano assegnati in ragione della percentuale di copertura del territorio nazionale realizzata dall'operatore. In particolare, verranno attribuiti un massimo di 0,6 punti per una copertura del territorio nazionale tramite tecnologia 2G qualora, raggiunta la soglia minima del 95%, venga migliorata la percentuale di copertura sino alla soglia massima del 99,90% (e, rispettivamente: 1,5 punti per il 4G; 3 punti per il 4G+; 1 punto per il 5G)<sup>4</sup>.

10. Si segnala inoltre che, ai sensi del paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico, la copertura potrà essere garantita sia con l'utilizzo di una propria infrastruttura di rete sia attraverso accordi con un operatore di rete mobile licenziatario. Tale eventualità va indicata nella Relazione Tecnica allegata all'offerta per la quale si precisa che "nel caso in cui la copertura sia garantita attraverso accordi con un operatore di rete mobile licenziatario, descrizione dettagliata degli accordi stessi, dei quali dovranno essere forniti aspetti di interesse particolare quali Aree di Copertura (evidenziando quali, tra le aree dettagliate nelle tabelle dei successivi paragrafi, siano coperte con rete propria e quali in virtù di accordi con altri Operatori) e date di scadenza del contratto. Il Concorrente dovrà comunque garantire tutte le coperture dichiarate per l'intera durata dei Contratti di Fornitura".

<sup>4</sup> [Per l'assegnazione dei punti dell'offerta tecnica relativi alla copertura sono previste soglie minime e massime di copertura di ciascun servizio, rispettivamente: 75% (soglia minima) e 99,90% (soglia massima) quale "percentuale di copertura del territorio nazionale almeno 4G"; 45% e 99,90% per l'omologa definizione relativa al servizio 4G+; 5% e 99,90% per il 5G]

**11.** Quanto alla verifica effettiva della copertura, tale procedura – ai sensi degli articoli 9.1-9.3 del Capitolato tecnico – verrebbe attivata per il primo operatore in graduatoria, ai sensi del paragrafo 21-bis del Disciplinare di gara<sup>5</sup>. In particolare al concorrente verrà chiesto di consegnare entro dieci giorni la seguente documentazione:

"- *Piano dettagliato della copertura*", consiste nell'insieme delle mappe di copertura che comprendono tutti i Comuni Italiani per i quali il Concorrente abbia dichiarato, nell'ambito del Piano della Copertura e dei dati di cui al par. 2, una copertura diversa da zero. Il concorrente, nei tempi previsti dal par. 21 bis del disciplinare di gara, dovrà consegnare tali mappe, che dovranno essere in scala almeno 1:50.000, e dovranno indicare, con linee e diversi colori di riempimento, le zone relative alle coperture di cui alla Tabella 3, con indicazione dei servizi e delle tecnologie presenti (voce, trasmissione dati 2G, 4G, 4G+, 5G), nonché dell'area in Km2 della zona stessa. Le mappe andranno fornite in formato elettronico, pdf o jpeg.

- *Mappe in grande scala*" consistono nelle mappe già prodotte nel suddetto Piano dettagliato della copertura, ma in scala almeno 1:5.000 per i centri urbani e almeno 1:25.000 al di fuori dei centri urbani"<sup>6</sup>.

**12.** Infine, con riferimento allo svolgimento della gara e ai fatti oggetto di segnalazione (v. *infra*), si rileva che il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato al 14 novembre 2022, è stato già prorogato in due occasioni, prima al 5 dicembre 2022 e in seguito al 21 dicembre 2022, dalla stazione appaltante sulla base di richieste di chiarimenti, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori.

### III. I FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE

**13.** In data 31 ottobre 2022, è pervenuta una segnalazione, integrata successivamente, da parte di Fastweb in relazione a presunti comportamenti ostativi di TIM con riferimento specifico alla gara in oggetto.

**14.** Al riguardo, Fastweb, operatore storico della telefonia fissa e della banda ultralarga, sottolinea di potersi considerare a pieno titolo un operatore di telefonia mobile, in virtù della copertura fornita da due operatori mobili dotati di rete propria (i c.d. Mobile Network Operator, di seguito "MNO"), le società TIM (con scadenza nel 2025) e la società Wind Tre (con scadenza nel 2029), che nella veste di *roamer* forniscono al segnalante servizi di tecnologia mobile (nello specifico, 2G-3G-4G-LTE-5G). Da ultimo, infatti, a partire dal 2019, Fastweb ha proceduto ad attivare la copertura di propri servizi di telefonia 5G.

**15.** Nello specifico, in considerazione della circostanza che il bando di gara consente la partecipazione non solo di operatori MNO classici ma anche di Mobile Virtual Network Operator (di seguito "MVNO") e di operatori ibridi (quali Fastweb è, in quanto MNO per alcune tecnologie e MVNO per altre, tramite il supporto di *roamer*), il segnalante lamenta il mancato accesso alle mappe di copertura mobile di TIM, requisito fondamentale per poter formulare la propria offerta di gara ai sensi della *lex specialis*.

**16.** Secondo il segnalante, infatti, "[d]al combinato disposto delle appena richiamate regole di gara (artt. 15 e 21 bis del Disciplinare, par. 2.1 e 9.1 del Capitolato Tecnico e della Relazione tecnica all. 7) discende che il concorrente, per formulare l'offerta (Piano delle Copertura e Relazione Tecnica) e poi per documentarla ai fini della verifica (Piano dettagliato della copertura) deve necessariamente disporre ex ante delle mappe di copertura degli MNO con cui ha accordi e di cui si intende valere ai fini della gara".

**17.** Al riguardo, Fastweb rappresenta l'impossibilità di formulare la propria offerta tecnica in ragione di presunti comportamenti ostativi da parte di TIM. Infatti, mentre Wind Tre ha prontamente ottemperato alla richiesta di accesso alle proprie mappe, TIM avrebbe negato l'accesso alle proprie mappe opponendo ragioni di riservatezza commerciale dei dati e proponendo alcune soluzioni alternative (v. meglio *infra*), tra cui l'ostensione delle percentuali di copertura a livello comunale, tramite la firma di un accordo di confidenzialità (un *Non Disclosure Agreement*, di seguito "NDA") e la fornitura delle mappe di copertura specifiche direttamente alla stazione appaltante, soggette a riservatezza di terzi, in caso di aggiudicazione da parte di Fastweb.

**18.** Fastweb ha inoltre rappresentato che "[n]essuna ragione di riservatezza commerciale dei dati può inoltre essere opposta: non si tratta, come rilevato, di dati riservati per l'impresa che acquista i servizi di accesso e, ad ogni modo, come per le coperture qualunque ipotetica ragione di riservatezza potrebbe essere tutelata con un apposito NDA", concludendo che TIM starebbe ponendo in essere un comportamento di diniego privo di giustificazione obiettiva, anticompetitivo, configurabile in un abuso di posizione dominante e/o in un abuso di dipendenza economica ai danni della società istante, volto a impedirle la libera partecipazione del segnalante.

---

<sup>5</sup> [Il paragrafo recita quanto segue:

"Parallelamente all'esame della documentazione amministrativa da parte dell'Ufficio e, in ogni caso, ai fini dell'aggiudicazione, nei confronti del concorrente che si trovi al primo posto della graduatoria provvisoria di merito si procederà alla:

A. verifica tecnica della copertura sul territorio nazionale del servizio offerta;

B. verifica del possesso delle caratteristiche tecniche minime e, ove offerte, di quelle relative ai criteri migliorativi con riferimento ai terminali offerti.

Resta fermo che la Consip S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre a verifica tecnica ogni altro servizio, caratteristica tecnica e/o funzionalità offerta dal concorrente medesimo. [...] Verrà richiesto al concorrente di consegnare alla Consip S.p.A., entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta, il "Piano dettagliato della copertura", il cui contenuto è definito nel paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico, e che dovrà essere redatto in conformità a quanto dichiarato nel "Piano della copertura" presentato dal concorrente in sede di Offerta Tecnica."

<sup>6</sup> [V. Capitolato di gara articolo 9.1.]

**19.** In relazione al mercato rilevante, Fastweb rappresenta che il contesto competitivo andrebbe individuato nella singola gara, nella quale TIM sarebbe in posizione dominante in quanto storico *incumbent*.

**20.** Per queste ragioni, con comunicazione pervenuta il 25 novembre 2022, Fastweb ha formulato istanza all'Autorità di esercitare i propri poteri di vigilanza e intervento al fine di fare cessare le condotte denunciate tramite l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, adducendo motivi di urgenza in ragione dell'impossibilità di formulare e presentare la propria offerta entro la scadenza del termine di presentazione per la partecipazione alla gara.

**21.** Nelle interlocuzioni con il segnalante, confluite in atti, TIM ha contestato l'esistenza di un diritto, derivante dal contratto di *roaming*, di conoscenza delle mappe di copertura e, ricordando a Fastweb che il contratto in essere non garantirebbe la copertura del servizio per tutta la durata di fornitura richiesta dal bando di gara, si è comunque dichiarata disponibile a fornire *"in tempo utile per la presentazione dell'offerta, le informazioni, che sono previste come condizione di partecipazione alla gara dal relativo capitolato tecnico"*, subordinandone l'invio alla firma del NDA.

Inoltre, TIM ha ribadito la propria contrarietà a estendere le proprie mappe di copertura<sup>7</sup> sulla base anche del fatto che potrebbe distorcere l'offerta competitiva e conferire un indebito vantaggio a Fastweb, rendendosi disponibile a produrle direttamente a Consip in caso di aggiudicazione della gara da parte del segnalante.

#### **IV. VALUTAZIONI**

**22.** Il mercato interessato dal presente procedimento è quello individuabile nella gara di telefonia mobile in oggetto, bandito da Consip.

**23.** Già nei propri precedenti l'Autorità ha individuato la possibilità di definire il mercato rilevante quale l'ambito di gara stesso<sup>8</sup>. Ciò in quanto i principali elementi che caratterizzano come profondamente differenti gli acquirenti del servizio del settore pubblico e di quello privato sono individuabili:

- a) nell'obbligo di seguire procedure a evidenza pubblica per la scelta del fornitore cui affidare il servizio;
- b) nella predisposizione di un capitolato contenente l'indicazione delle condizioni fornitura;
- c) nelle modalità ed i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione rispetto ai privati.

**24.** Al riguardo, l'Autorità ha già evidenziato che *"nell'ambito delle varie gare indette dalla pubblica amministrazione, il contesto competitivo è suscettibile di differenziarsi, di volta in volta, in funzione dei criteri prescelti e delle modalità adottate dalla Pubblica amministrazione nell'indizione delle gare, nonché in relazione al comportamento che la medesima segue nel corso delle procedure e nella fase di aggiudicazione dei contratti"*<sup>9</sup>.

**25.** Al riguardo, si rileva come la domanda della fornitura in questo caso del servizio di telefonia mobile per la PA, da un lato, possiede alcune caratteristiche generali comuni a quelle appena richiamate, dall'altro, nel suo concreto realizzarsi, può presentare differenze quanto a modalità di esperimento delle gare e condizioni di partecipazione stabilite dai relativi bandi.

**26.** Tali differenze, peraltro, appaiono corrispondere alla specificità della domanda espressa dalla PA di volta in volta. Si pensi, ad esempio, alle sole differenze per quantità e valore della fornitura che possono riscontrarsi tra la domanda espressa da singole amministrazioni locali e da un insieme complesso di amministrazioni centrali.

**27.** Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui la gara sia bandita da un soggetto quale la Consip che esprime, mediante l'acquisto centralizzato, la domanda complessiva di numerose amministrazioni sia centrali che locali.

**28.** Le peculiarità della sola gara Consip si considerano, pertanto, come idonee a individuare inequivocabilmente un mercato rilevante distinto.

**29.** All'interno di siffatto mercato, l'*incumbent* TIM detiene una posizione dominante determinata, anche, dall'aggiudicazione delle gare precedenti, in quanto tale circostanza appare idonea a conferire a TIM un vantaggio competitivo dal punto di vista conoscitivo delle esigenze concrete dei soggetti per i quali la centrale di committenza opera.

**30.** Il diniego opposto da TIM a fornire a Fastweb le informazioni necessarie per poter partecipare e formulare un'offerta competitiva nelle categorie relative alla copertura del territorio nazionale, potrebbe essere una circostanza potenzialmente lesiva del contesto concorrenziale.

**31.** Da ultimo, le caratteristiche del bando di gara, quali i requisiti di partecipazione richiesti agli operatori e il valore della base d'asta, appaiono idonei a configurare un ambito dimensionale limitato al territorio italiano.

---

<sup>7</sup> [V. comunicazione del 16 novembre u.s.: "[c]ontrariamente a quanto affermate nella Vs. ultima comunicazione, non dovete affatto sapere "dove tale copertura è localizzata", con il dettaglio richiesto dalla stazione appaltante, ma soltanto che essa corrisponda a quella di cui fruiscono i ns. utenti finali. Per verificare la ns. ottemperanza al citato impegno contrattuale, non avete bisogno delle informazioni in questione, come dimostra la circostanza che, da quando è stato firmato il contratto (ormai 7 anni fa), non le avete mai chieste né, tantomeno, è prevista (nemmeno "implicitamente") alcuna procedura a tal fine".]

<sup>8</sup> [V. I463 – PELLEGRINI/CONSIP, provv. n. 10831 del 13 giugno 2002.]

<sup>9</sup> [V. I463 – PELLEGRINI/CONSIP, cit.]

## V. MISURE CAUTELARI

**32.** Con riferimento alle condotte poste in essere da TIM, l'Autorità ritiene che possano ricorrere i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, introdotto dalla legge n. 248/06, il quale prevede che: "[n]ei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari".

### a) *Sul fumus boni iuris*

**33.** Quanto al *fumus boni iuris*, sotto il profilo dell'accertamento in fatto, gli elementi in atti indicano che il comportamento di diniego ingiustificato di TIM all'ostensione delle mappe di copertura, avrebbe determinato per Fastweb difficoltà a formulare la propria offerta tecnica in sede di gara, tali da porre in dubbio la partecipazione dello stesso segnalante alla gara in oggetto.

### b) *Sul periculum in mora*

**34.** Sulla sussistenza del *periculum in mora*, si rileva che le condotte poste in essere dall'incumbent potrebbero determinare il rischio reale di un danno grave e irreparabile alla concorrenza per il mercato, limitando la partecipazione di un concorrente, con l'effetto di impedire l'esplicarsi degli effetti concorrenziali derivanti dalla gara e di danneggiare conseguentemente l'Amministrazione e i consumatori finali.

**35.** Al riguardo, si rileva che, in assenza di un regolare svolgimento della nuova edizione della gara, si potrebbe verificare una proroga dell'attuale servizio da parte dell'incumbent, TIM.

**36.** Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, risulta necessario adottare, nelle more del procedimento, una misura finalizzata a sospendere le condotte abusive oggetto del procedimento.

RITENUTO, pertanto, che la mancata ostensione a Fastweb delle mappe di copertura da parte di TIM potrebbe essere suscettibile di costituire un abuso di posizione dominante avente ad oggetto e/o per effetto di limitare la concorrenza nel mercato rilevante ai fini del presente procedimento in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990;

RITENUTO, inoltre, che dall'esame degli atti del procedimento emergono, ad una prima delibazione, elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con estrema urgenza in quanto, ove tale diniego perdurasse, le dinamiche competitive sul mercato rilevante sarebbero irrimediabilmente compromesse e il pregiudizio arrecato alla concorrenza non sarebbe suscettibile di essere ristorato ad esito del procedimento istruttorio con l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Autorità;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per l'adozione di eventuali misure cautelari, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

## DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) l'avvio del procedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 14-bis, della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

d) la fissazione, nell'ambito del procedimento per l'adozione delle misure cautelari, del termine di giorni 7, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, per la presentazione, da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da esse delegate, di memorie scritte e documenti e della richiesta di audizione dinanzi al Collegio, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazione della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità entro il termine da ultimo indicato;

e) che il responsabile del procedimento è il Dott. Lorenzo Clementi;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 1° dicembre 2023;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*